

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

VERBALE N. 44 DELL'ADUNANZA DEL 20 DICEMBRE 2012

- All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Donatella Cerè, nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

(omissis)

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Beatrice Autilio, Fabrizio Buttà, Enrico Chianese, Riccardo De Sanctis, Alessia Fiorillo, Mikaela Katarina Maria Hillerstrom, Marco Iacovino, Massimo Lera, Luigi Miccolo, Alessio Palladino, Albertina Pepe, Simona Ricci, Luca Ripoli, Pietro Davide Sarti,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

– Il Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Mazzoni, relativamente agli urgenti lavori di ristrutturazione dell'Ufficio Iscrizioni-Pareri e dei locali adibiti a Cassa, siti al piano terra dell'Ordine, comunicano di aver incontrato i Funzionari Delleani, Esposito e Paris, i quali hanno apprezzato l'iniziativa del Consiglio e prestato la massima disponibilità a collaborare alla realizzazione dei lavori e dell'URP- Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Concordemente ai citati Funzionari, il Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Mazzoni ritengono opportuno, per il periodo di circa quindici giorni necessario ai lavori, trasferire l'Ufficio Cassa presso la stanza n. 59, sempre al piano terra, e lo Sportello Iscrizioni-Pareri presso il retrostante locale dell'Ufficio Formazione, con accesso dalla parte antistante lo Sportello del Gratuito Patrocinio.

Tale momentaneo spostamento degli Uffici, potrebbe essere disposto in qualsiasi momento.

Il Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Mazzoni chiedono di approvare la realizzazione del progetto, già illustrato, e di dare immediato avvio alle procedure di gara.

Il Consiglio approva il progetto e dà incarico al Consigliere Segretario, al Consigliere Tesoriere e al Consigliere Mazzoni di avviare la fase della selezione.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulle note del Dott. Massimo Bua, Vicepresidente di ELSA Roma The European Law Students' Association, pervenute in data 29 novembre e 10 dicembre 2012,

con la prima delle quali chiede informazioni su come ottenere il patrocinio dell'Ordine per l'evento "IV Roma Moot Court Competition", e con la seconda invia la domanda e la documentazione necessaria ad ottenere il patrocinio suddetto, già concesso l'anno scorso. Alla manifestazione è invitato il Presidente.

Il Consiglio concede il patrocinio morale.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Prof. Avv. Paolo Stella Richter, incaricato dall'Ordine con delibera consiliare del 9 giugno 2011 e confermato con delibera consiliare del 6 settembre 2012, pervenuta in data 7 dicembre 2012, con la quale espone le sue perplessità in merito all'intervento dell'Ordine degli Avvocati di Roma nel giudizio d'appello avverso alla sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio n. 3222/2011 sugli Avvocati dipendenti pubblici. Chiede, per i motivi di cui sopra, di essere convocato innanzi al Consiglio per una diretta audizione.

Il Consiglio dispone la convocazione dell'Avv. Paolo Stella Richter.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Maria Pia Sabatini, Presidente della Compagnia teatrale amatoriale "Il ... legale", pervenuta in data 10 dicembre 2012, con la quale comunica che, unitamente ad altri Colleghi, è stato organizzato uno spettacolo dal titolo: "L'Arrotino suona sempre due volte" la cui rappresentazione è programmata per il mese di febbraio 2013 presso il Teatro dell'Angelo o al Teatro Manzoni. A tale proposito chiede un contributo economico di circa euro 2.000,00 per l'organizzazione di detto spettacolo a scopo benefico, dal momento che gli incassi verranno devoluti dalla Compagnia in progetti di solidarietà per famiglie e minori in difficoltà.

Il Consiglio delibera di richiedere quale sia l'Ente beneficiario, al fine di consentire all'Ordine, come già successo in altre occasioni, di erogare il contributo direttamente all'Associazione o alla Onlus.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, indirizzata al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Prof. Avv. Guido Alpa, pervenuta in data 11 dicembre 2012, accompagnatoria della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale dell'8 ottobre 2012, relativa al contributo richiesto agli avvocati non cassazionisti da parte del C.N.F., con la quale chiede chiarimenti in merito alla nota questione.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulle note dell'Avv. Maurizio de Tilla, Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenute in data 13 e 14 dicembre 2012, con le quali informa della presentazione di un emendamento, che rinvia a due anni la normativa sulla revisione della geografia giudiziaria. L'O.U.A. chiede, invitando a mobilitarsi con i Parlamentari, l'approvazione dell'emendamento alla legge di stabilità dinanzi al Senato dichiarato ammissibile, per evitare di introdurre un ulteriore tassello nel processo di demolizione della macchina giudiziaria, grave ingerenza da parte del Consiglio Superiore della Magistratura che si oppone alla proroga alla legge di stabilità di due anni per i previsti e fortemente contestati tagli di circa mille Uffici Giudiziari.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Maurizio de Tilla, Presidente

dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 17 dicembre 2012, accompagnatoria del comunicato stampa nel quale l'O.U.A. critica fortemente la bocciatura del Parlamento all'emendamento al DDL Stabilità che avrebbe prorogato di due anni i previsti tagli di circa 1.000 Uffici Giudiziari.

Il Presidente De Tilla afferma, altresì, che l'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana non si arrenderà davanti a questo "no", ma continuerà a combattere contro l'inutilità della revisione della geografia giudiziaria.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Procura Generale della Corte di Cassazione – Ufficio controllo e sicurezza, pervenuta in data 19 dicembre 2012, con la quale si comunica la chiusura, alle ore 14.30, degli ingressi al Palazzo di Giustizia da Piazza Cavour e da Via Ulpiano nei giorni 24 e 31 dicembre 2012; resterà aperto, soltanto, l'ingresso di Piazza dei Tribunali, presidiato dall'Arma dei Carabinieri.

Il Consiglio delibera di pubblicare la notizia sul sito istituzionale dell'Ordine. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Dott.ssa Marialori Zaccaria, Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, pervenuta in data 18 dicembre 2012, con la quale comunica che, nell'adunanza del 26 novembre u.s., l'Ordine dalla stessa rappresentato ha deliberato di istituire un elenco di professionisti psicologi disponibili a ricoprire l'incarico di Consulente Tecnico di Parte per i casi di gratuito patrocinio, rendendosi in tal modo utili agli avvocati che operano in tal regime e ai cittadini non abbienti.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Alarico Mariani Marini, pervenuta in data 13 dicembre 2012 e rivolta, oltre che ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati, anche ai Presidenti delle Fondazioni per la formazione forense e ai Responsabili delle Scuole Forensi, con la quale comunica che il Gruppo di studio per lo sviluppo del sistema formativo delle Scuole forensi ha deliberato di convocare la Conferenza annuale delle Scuole forensi per il giorno 9 febbraio 2013 in una sede e con un programma che si riserva di inviare al più presto.

L'Avv. Mariani Marini, data l'importanza dell'evento e dell'avvenire della formazione per l'accesso, invita tutti i destinatari della nota ad essere presenti.

Il Consiglio conferma la disponibilità, così come già deliberata nell'adunanza del 13 dicembre 2012, di ospitare la Conferenza Annuale delle Scuole Forensi nell'Aula Avvocati, all'interno del Palazzo di Giustizia, delegando il Presidente e il Consigliere Bolognesi a darne la relativa comunicazione. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio Osservatorio Regionale per gli Studi di Settore, pervenuta in data 10 dicembre 2012, accompagnatoria dell'invito rivolto dal Presidente dello stesso Osservatorio, Dott. Carlo Palumbo, a tutti i Componenti l'Osservatorio, affinché comunichino ogni eventuale dato di interesse e argomento meritevole di approfondimento, che siano inerenti l'attività dell'Osservatorio Regionale per gli Studi

di Settore applicabili al p.i. 2012.

Il Consiglio delega i Consiglieri Santini, Scialla e Stoppani.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Maurizio de Tilla, Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 18 dicembre 2012, accompagnatoria della Legge 11 dicembre 2012, n. 220 sulle modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (12G0241), la cui entrata in vigore è prevista per il 18 giugno 2013.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sul ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, notificato al Consiglio in data 5 novembre 2012, presentato dall'Avv. (omissis) contro l'Ordine degli Avvocati di Roma e nei confronti dei Signori (omissis), dell'Avv. (omissis) e del (omissis), per l'annullamento del parere di congruità reso nell'adunanza consiliare del 28 giugno 2012, sulla richiesta di parere n. (omissis) presentata dal ricorrente nei confronti dei controinteressati, mai allo stesso comunicato e da questi estratto in copia in data 13 luglio 2012, della relazione sulla richiesta di parere di congruità n. (omissis) e di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque allo stesso connesso.

Il Consiglio delibera di costituirsi in giudizio, nomina quale difensore, l'Avv. Paolo Stella Richter, con studio a Roma in Viale G. Mazzini n. 11. Autorizza il Presidente a conferire la nomina e ad eleggere il domicilio presso il predetto difensore. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Dott.ssa Claudia Morelli, Responsabile Comunicazione e Media del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 17 dicembre 2012, accompagnatoria della lettera che il Presidente, Avv. Prof. Guido Alpa, ha inviato al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, ai Senatori e ai Deputati ove commenta l'articolo pubblicato il 14 dicembre u.s. sul quotidiano "Corriere della Sera" sul progetto di riforma forense, recante la firma del giornalista Gian Antonio Stella. Tale articolo è definito, dall'Avv. Prof. Alpa, "offensivo" per il Presidente del Senato, per il Presidente e i Componenti della Commissione Giustizia e per i Senatori che hanno il titolo di avvocato, definendolo, altresì, "pretestuoso, mentitorio e gravemente lesivo dei doveri professionali del giornalista".

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sull'invito pervenuto in data 13 dicembre dal Presidente della Commissione della Conférence du Jeune Barreau di Bruxelles, Avv. Vincent Bodson e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bruxelles, Avv. Michel Vlies, a partecipare alla "Rentrée solennelle" che si terrà dal 17 al 19 gennaio 2013, presso il Palazzo di Giustizia di Bruxelles.

Il Consiglio delega il Consigliere Stoppani a partecipare a proprie spese.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

(omissis)

Relazione sulla gara per le giacenze liquidità dell'Ordine

- Il Presidente comunica al Consiglio che la gara per l'apertura di un conto corrente bancario non vincolato, il cui termine scadeva il 18 dicembre 2012, è andata deserta e nessuna offerta è pervenuta nei termini stabiliti.

Ritenendo che è indispensabile ed urgente predisporre una nuova gara con la previsione di condizioni ragionevoli propone di indire una nuova procedura negoziata alle condizioni stabilite nei modelli allegati, tramite pubblicazione sul sito web, oltre alla pubblicazione sulla testata giornalistica "Il Messaggero" (edizione nazionale) e all'invito per raccomandata a.r. ad alcuni dei maggiori Istituti Bancari (Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Unicredit, Banca Popolare di Sondrio, Banca Nazionale del Lavoro, Banca di Credito Cooperativo e Banca Popolare di Bari). La procedura negoziata dovrà svolgersi con le modalità previste dalla seguente lettera di invito e dal modello di offerta di gara con l'Allegato A (Modello da utilizzare da parte di tutti i concorrenti):

Ai maggiori Istituti Bancari

Oggetto: Procedura negoziata per conto corrente fruttifero non vincolato. Lettera d'invito

Si invita Codesto Istituto a presentare la propria migliore offerta nell'ambito della procedura negoziata indetta dall'Ordine degli Avvocati di Roma per l'impiego della somma massima di Euro 3.000.000,00 (tremilioni) in un conto corrente fruttifero non vincolato.

Il deposito non è soggetto a vincoli ed il versamento della somma da parte dell'Ordine degli Avvocati avverrà nel mese di gennaio 2013. Il tasso di interesse offerto dall'Istituto di Credito sarà applicato fino alla data dallo stesso indicato nell'offerta.

Per l'operazione l'Istituto di credito dovrà indicare, secondo lo schema di cui al Modello di offerta allegato, il tasso di interesse offerto, con tre cifre decimali al netto della ritenuta fiscale del 20% e comprensivo di tutte le poste a detrazione o ad incremento che concorreranno alla determinazione del rendimento effettivo dell'investimento.

Il tasso dovrà essere già definito (cioè senza far riferimento a parametri + spread) e la convenzione di calcolo sarà Act/360.

Il tasso dovrà essere espresso in punti percentuali per anno.

Le offerte dovranno pervenire unicamente dalla Vostra Direzione Generale, con l'indicazione dell'eventuale Agenzia cui appoggiare il contratto.

L'operazione sarà aggiudicata all'Istituto di credito che avrà offerto il tasso netto più alto e le condizioni migliori di gestione del conto corrente.

L'Ordine degli Avvocati di Roma si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non concludere alcuna operazione e, quindi, di non affidare l'incarico in oggetto, nel caso in cui non ne ravvisi la convenienza economica a seguito dalle offerte ricevute, ovvero di procedere ad un'aggiudicazione parziale.

L'Ordine degli Avvocati di Roma si riserva, altresì, di determinare l'esatto importo dell'operazione di investimento del conto corrente fruttifero non vincolato, entro il limite massimo sopra indicato.

Unitamente all'offerta dovrà essere presentata la dichiarazione di cui all'Allegato A, inerente il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione.

L'Ordine degli Avvocati di Roma è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione e, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di

appalto, ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione automatica dalla gara, di sottoscrivere e consegnare a garanzia dell'offerta, il "Patto di Integrità".

In conformità a tale disposizione, si allega il modulo del Patto di Integrità che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza dell'Istituto e consegnato unitamente all'offerta.

La documentazione della seguente procedura dovrà essere presentata come segue:

- le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all'Allegato A e il modulo del Patto di Integrità dovranno essere contenuti in una busta chiusa riportante la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
- l'offerta economica dovrà essere contenuta in una busta chiusa riportante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA"; in tale busta non dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, altri documenti fatta eccezione per la copia del documento di identità del sottoscrittore.

La busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e la busta "OFFERTA ECONOMICA", debitamente chiuse, dovranno essere inserite in un plico, a sua volta chiuso e sigillato, a pena di esclusione, riportante la dicitura "Procedura negoziata per deposito fruttifero vincolato" con l'indicazione del mittente, della data e ora di scadenza della gara.

Ai fini della partecipazione alla procedura, a pena d'esclusione, i partecipanti dovranno far pervenire (orario uffici: lunedì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00), all'Ordine degli Avvocati di Roma con sede in Roma, presso il Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 28 dicembre 2012, la propria offerta in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno oltre all'indicazione della denominazione, indirizzo, numero di fax, posta elettronica del mittente, anche la seguente dicitura: "non aprire – contiene documentazione di gara - "procedura negoziata per conto corrente fruttifero non vincolato".

Nel caso di invio postale farà fede il timbro postale di arrivo all'Ordine degli Avvocati di Roma.

Alle ore 13.00 del 9 gennaio 2013, presso la stanza del Consigliere Tesoriere si terrà la seduta per l'apertura delle buste contenenti le offerte.

In tale seduta la Commissione Giudicatrice appositamente nominata provvederà:

- 1) alla verifica dell'integrità e tempestività dei plichi pervenuti, alla loro apertura nonché alla verifica della presenza delle buste previste ed, occorrendo, alla pronuncia delle prime esclusioni;
- 2) all'apertura, previa verifica della sua regolare chiusura e sigillatura, per ogni concorrente della busta interna riportante la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", accantonando l'altra busta;
- 3) alla verifica della correttezza formale della documentazione contenuta nella busta riportante la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" ed, in caso di riscontro negativo, all'esclusione dei concorrenti in questione dalla gara;
- 4) all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche solo dei concorrenti ammessi, dandone lettura del contenuto.

Nella medesima seduta si procederà alla redazione della graduatoria provvisoria da parte della Commissione.

Lo scrivente Ufficio è comunque a disposizione per qualunque chiarimento.

Si allega informativa sul "trattamento dati personali".

Distinti saluti.

Ordine degli Avvocati di Roma

Ufficio Amministrazione

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura negoziata di reinvestimento della liquidità dell'Ordine degli Avvocati di Roma .

b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini della partecipazione alla procedura negoziata, la Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara;

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, l'Intermediario che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dall'aggiudicazione.

c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;

- ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;

- a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.

d) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell'Ordine degli Avvocati di Roma ;

- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.).

e) Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Ordine degli Avvocati di Roma che può avvalersi di soggetti nominati "responsabili."

f) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

g) L'Ordine degli Avvocati di Roma, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali.

Roma li 30/11/2012

Ordine degli Avvocati di Roma

Ufficio Amministrazione

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA

Procedura negoziata per conto corrente fruttifero non vincolato

Sig. Fausto Lanzidei

(Responsabile del procedimento)

Il sottoscritto

nato a _____ il _____,

residente a _____ Via _____,
in qualità di _____ dell'Istituto _____,
con Sede in _____,
C.F. _____, P.I. _____,
Patrimonio netto _____ (da ultimo Bilancio approvato).

Vista la procedura di cui all'oggetto lettera d'invito di cui all'oggetto relativa all'impiego della somma massima di Euro 3.000.000,00 (tremilioni) in un conto corrente fruttifero non vincolato, da aggiudicare con procedura negoziata, ferme restando le condizioni nella stessa riportate,

DICHIARA

di offrire il seguente tasso netto di interesse (al netto della ritenuta del 20%; convenzione di calcolo Act/360):

Tasso netto offerto (% con tre cifre decimali- indicare tasso annuo) _____, valido fino a tutto il _____.

Il periodo di deposito non è soggetto ad alcun limite minimo di tempo per l'Ordine degli Avvocati di Roma e il versamento avverrà nel mese di gennaio 2013 non appena deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma la scelta dell'offerta o delle offerte più convenienti.

Si accettano integralmente e incondizionatamente tutte le condizioni della procedura negoziata indetta dall'Ordine degli Avvocati di Roma.

Si autorizza l'Ordine degli Avvocati di Roma all'utilizzo del fax per l'invio di ogni comunicazione inerente la gara.

Referente per la procedura
COGNOME E NOME

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA PER LA procedura:

n. tel. _____ n. fax _____ n. cell. _____

indirizzo e-mail _____

luogo e data _____

In fede

(firma del legale rappresentante/persona
munita di idonei poteri di rappresentanza)

N.B.: La firma deve essere leggibile e per esteso

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

Al fine di garantire maggiore speditezza nell'esame della documentazione amministrativa in sede di gara e soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore, si invitano le imprese partecipanti alla gara a rendere la Dichiarazione richiesta tramite la compilazione diretta del presente modulo.

Il modulo deve essere sottoscritto con firma leggibile dal Legale Rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza.

La compilazione deve essere fatta in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte, provvedendo a barrare e completare le parti interessate.

La suddetta dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, pena esclusione, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38 del DPR n. 445/2000, pertanto alla dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, pena l'esclusione dalla gara.

Come specificato, la presente offerta deve pervenire, pena esclusione, esclusivamente dalla Direzione Generale della società con l'indicazione dell'eventuale Agenzia cui appoggiare il contratto

PATTO DI INTEGRITÀ

Tra l'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA e GLI INTERMEDIARI FINANZIARI PARTECIPANTI alla Procedura negoziata per L'INVESTIMENTO DELLA LIQUIDITÀ DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA IN UN DEPOSITO FRUTTIFERO VINCOLATO.

Questo documento, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale/persona munita di idonei poteri di rappresentanza della Ditta concorrente comporterà l'esclusione dalla gara.

Questo documento costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dal Ordine degli Avvocati di Roma a seguito di questa gara.

Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma e dei partecipanti alla procedura negoziata in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti dell'Ordine degli Avvocati di Roma impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto di Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.

L'Ordine degli Avvocati di Roma si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la presente gara, l'elenco dei concorrenti ed i relativi tassi quotati, nonché l'elenco delle offerte escluse

La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare all'Ordine degli Avvocati di Roma qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

La sottoscritta Ditta dichiara che non si è accordata e non si accorderà con altri intermediari partecipanti o meno alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza e che, nel caso in cui si aggiudicasse l'appalto, non stipulerà contratti di subappalto con imprese partecipanti alla medesima gara.

La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Ordine degli Avvocati di Roma, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".

La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Ordine degli Avvocati di Roma per 5 anni;
- perdita del contratto di gestione della liquidità affidato;
- addebito di una somma pari all'8% del valore del contratto, a titolo di responsabilità per danno arrecato all'Ordine degli Avvocati di Roma, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- addebito di una somma pari all'1% del valore del contratto per ogni partecipante, a titolo di responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti, sempre impregiudicata la prova predetta.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla scadenza del contratto oggetto della presente gara, a garanzia degli impegni assunti da parte dell'intermediario finanziario.

Data _____.

PER L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA PER L'ISTITUTO DI CREDITO
(timbro della Ditta e firma)

Allegato A

MODELLO DA UTILIZZARE DA PARTE DI TUTTI I CONCORRENTI

Al Ordine degli Avvocati di Roma
Palazzo di Giustizia
Piazza Cavour
00193 – Roma

Il/La

sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (____) il ____/____/____
residente in _____ via/piazza _____ n° _____
in qualità di _____
dell'Istituto di Credito _____

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

a) che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari (articolo 38, lettera c), del Dlgs n. 163/2006);

(eventuale – in caso negativo barrare)

a) di avere subito condanne relativamente a: _____ ai
sensi dell'art. _____ del c.p.p. nell'anno _____ e di aver

_____ (indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18.)

b) che ai sensi del D. Lgs. 159/2011 non sussistono provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi all'assunzione di pubblici contratti;

c) che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/5/1991 n. 152 (conv. L. 203/91);

(o, in alternativa)

c) che essendo stato vittima dei reati menzionati ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, non ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della L. 24/11/1981 n. 689 (art. 2 della Legge n. 94 del 15/7/2009).

Data _____

Firma _____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Per la dichiarazione di cui al punto a), l'esclusione e il divieto operano, in ogni caso, anche nei confronti dei soggetti muniti di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito alla gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le dichiarazioni di cui ai punti a) e c) devono essere presentate, a pena esclusione, dai soggetti di seguito elencati:

1) nel caso di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615 - ter del CC, o di società cooperative, di consorzi cooperativi, consorzi stabili, ovvero di consorzi di cui all'articolo 2612 del CC, dal legale rappresentante, dagli eventuali altri componenti del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza, dal direttore tecnico, dall'istitutore e dal sottoscrittore l'istanza di ammissione;

2) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del CC dal legale rappresentante, dagli eventuali altri componenti del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza, dal direttore tecnico, dall'istitutore, dal sottoscrittore l'istanza di ammissione;

3) da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, dal direttore tecnico, dall'istitutore e dal sottoscrittore l'istanza di ammissione;

4) da tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, dal direttore tecnico, dall'istitutore e dal sottoscrittore l'istanza di ammissione;

5) se trattasi di società di cui all'articolo 2506 del CC da tutti coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato e dall'istitutore;

6) se trattasi di società con meno di quattro soci dal socio unico ovvero dal socio di maggioranza.

La dichiarazione di cui al punto a) deve essere presentata dai soggetti sopra indicati anche se cessati nell'anno antecedente la data della lettera di invito alla gara.

La dichiarazione di cui al punto b) deve essere presentata, a pena esclusione, da:

1) nel caso di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615 - ter del C.C., o di società

cooperative, di consorzi cooperativi, consorzi stabili, ovvero di consorzi di cui all'articolo 2612 del C.C., dal legale rappresentante, dagli eventuali altri componenti del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza, dal direttore tecnico, dall'istitutore e dal sottoscrittore l'istanza di ammissione, nonché da ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, dai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

2) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del CC dal legale rappresentante, dagli eventuali altri componenti del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza, dal direttore tecnico, dall'istitutore, dal sottoscrittore l'istanza di ammissione, dagli imprenditori o società consorziate;

3) da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, dal direttore tecnico, dall'istitutore e dal sottoscrittore l'istanza di ammissione;

4) da tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, dal direttore tecnico, dall'istitutore e dal sottoscrittore l'istanza di ammissione;

5) se trattasi di società di cui all'articolo 2506 del CC da tutti coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato e dall'istitutore;

6) se trattasi di società con meno di quattro soci dal socio unico ovvero dal socio di maggioranza;

7) per le società personali dai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;

8) per le associazioni da chi ne ha la legale rappresentanza.

La presente dichiarazione deve essere presentata, a pena esclusione, anche dai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti sopra indicati.

Le dichiarazioni di cui ai punti a), b), c) devono essere sottoscritte, a pena esclusione, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000.

I Consiglieri Bolognesi e Galletti osservano e ritengono opportuno che possa essere garantita la libertà di scegliere, post gara, di suddividere su due o tre Istituti di Credito la liquidità disponibile, abbattendo il rischio default di uno degli Istituti di Credito di riferimento, in considerazione della misura massima della garanzia offerta dalla Banca d'Italia, attualmente determinata in euro 100.000,00 (centomila/00).

Il Consiglio approva e delibera di optare quale criterio di scelta tra le varie offerte, il tasso di interesse migliore applicato e, in caso di parità di condizioni, l'importo sarà suddiviso in parti uguali. Nomina Responsabile del procedimento il Funzionario Fausto Lanzidei, nomina Componenti della Commissione Giudicatrice, oltre al Signor Fausto Lanzidei, i Consiglieri Mauro Mazzoni e Aldo Minghelli e, delega il Responsabile del procedimento a procedere a tutti gli adempimenti conseguenti, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

- Il Consigliere Tesoriere propone al Consiglio il "Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma".

Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

A tal fine si premette che:

- l'Ordine degli Avvocati di Roma (nel prosieguo, per brevità, «Ordine»), Ente Pubblico non economico, è «Amministrazione aggiudicatrice» ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, cc. 25 e 32 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i. recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (nel prosieguo semplicemente «Codice dei contratti pubblici») e del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e s.m.i. recante il «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»» (nel prosieguo semplicemente «Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici»);
- che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (nel prosieguo, per brevità, «Consiglio») ha in corso di elaborazione e di approvazione uno specifico Regolamento contabile destinato ad investire anche la materia dei contratti;
- che l'attività contrattuale dell'Ordine è già conformata alle predette norme generali;
- che, non di meno, si rende opportuno, nella finalità di ancor maggiore trasparenza delle procedure e degli atti contrattuali dell'Ordine, dettare, in pendenza dell'approvazione del predetto Regolamento contabile, ulteriori norme di generale applicazione per un sollecito espletamento delle procedure contrattuali definendo gli ambiti di discrezionalità degli Uffici;
- che l'art. 125 del Codice consente alle amministrazioni aggiudicatrici, nel cui ambito soggettivo è ricompreso l'Ordine, di provvedere, nel rispetto dei principi di adeguatezza, efficacia e proporzionalità dell'attività amministrativa, all'acquisizione di lavori, forniture e servizi nei limiti d'importo ivi previsti, mediante affidamento a terzi «in economia» nella forma del «cottimo fiduciario»;
- che il predetto art. 125 del Codice rinvia, per la disciplina di dettaglio dell'espletamento dei singoli procedimenti di affidamento in economia, ai provvedimenti di carattere generale di ciascuna amministrazione aggiudicatrice;
- che ai fini della più ampia attuazione del medesimo art. 125 del Codice è opportuno definire con maggiore precisione, nell'ambito dei compiti e delle risorse professionali impiegate dall'Ordine, i ruoli e i limiti della figura del Responsabile del procedimento in modo da assicurare il rafforzamento dei ruoli e delle prerogative del Consiglio e del Consigliere Tesoriere e la tempestività, qualità e correttezza dell'attività contrattuale;
- che, salvo quanto disciplinato dall'approvando Regolamento contabile, le seguenti norme di generale applicazione sono destinate a decadere con l'approvazione del predetto Regolamento.

Art. 1 – Acquisizioni in economia

1. Le acquisizioni in economia dell'Ordine si espletano nel rispetto dei principi indicati dall'art. 2 del Codice che stabilisce espressamente che l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed

economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. La realizzazione delle grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.

2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

3. Per quanto non espressamente previsto, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

4. I limiti d'importo delle acquisizioni in economia prevedono:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

Per ogni acquisizione in economia il COA opererà attraverso un responsabile del procedimento. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

5. Il cottimo fiduciario è, una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000,00 euro. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro. I lavori eseguibili in economia sono individuati, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

6. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

7. Per lavori di importo pari superiore a 40.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

8. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000,00 euro per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000,00 euro per le stazioni appaltanti. Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle

soglie previste dall'art. 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248.

9. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

10. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

11. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dal Consiglio dell'Ordine possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

12. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

13. Eventuali modifiche di tali limiti d'importo s'intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento, senza necessità di apposita modifica dello stesso.

Salvi i casi espressamente previsti dal presente Regolamento, qualora le prestazioni affidate in economia debbano subire variazioni in aumento le stesse devono essere contenute entro i limiti d'importo previsti dal comma 2. Nel caso in cui le varianti necessarie impongano il superamento del predetto importo, si provvede, ove occorra, mediante esercizio dello jus variandi in diminuzione delle prestazioni affidate, alla creazione di un nuovo lotto funzionale da affidarsi, ricorrendone i presupposti, a norma del presente Regolamento con nuovo procedimento a cui deve essere invitato il contraente originario.

Ove possibile e in tutti i casi in cui ciò non determini un eccessivo restringimento della concorrenza, si procede alle comunicazioni con gli operatori economici mediante posta elettronica certificata o telefax.

Agli affidamenti oggetto del presente Regolamento si applicano le norme del Codice dei contratti pubblici e del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici relative ai requisiti degli operatori economici, all'avvalimento, ai soggetti ammissibili alle procedure di affidamento ed al subappalto. Trovano inoltre applicazione le norme della c.d. legislazione antimafia.

Art. 2 – Ruoli e responsabilità del Consiglio, del Consigliere Tesoriere e del Responsabile del procedimento

1. L'attività contrattuale dell'affidamento in economia si espleta, salvo diversa deliberazione del Consiglio, da parte del Responsabile del procedimento coincidente con il Funzionario preposto in funzione apicale all'Ufficio Amministrazione e sotto la direzione del Consigliere Tesoriere, mediante apposizione del «visto» preventivo alla singola ordinazione. In caso d'impossibilità del Funzionario preposto in funzione apicale all'Ufficio Amministrazione, il Consigliere Tesoriere provvede alla nomina del Responsabile del singolo procedimento tra gli altri Funzionari dell'Ufficio Amministrazione ovvero tra gli altri dipendenti in servizio.

2. Sono esentati dal «visto» e si espletano sotto l'esclusiva responsabilità del Responsabile del procedimento le c.d. minute spese di singolo importo inferiore a euro 1.000. Tali minute spese sono, comunque, soggette a supervisione del Consigliere Tesoriere a cadenza mensile ove ritenuto opportuno dallo stesso Consigliere Tesoriere mediante esame ed apposizione del «visto» successivo su appositi elenchi cumulativi redatti dal Responsabile del procedimento.

3. Salvo sempre il divieto di artificioso frazionamento e salva diversa richiesta del Consiglio relativa a specifici oggetti, gli affidamenti di singolo importo superiore a 1.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro si espletano sotto la responsabilità del Consigliere Tesoriere che si avvale del Responsabile del procedimento e sono ratificati dal Consiglio, ove occorra, per ragioni di celerità, mediante elenchi cumulativi, su comunicazione del Consigliere Tesoriere.

4. Gli affidamenti di singolo importo compreso tra 40.000,00 e 200.000,00 euro si espletano sotto la responsabilità del Consigliere Tesoriere che si avvale del Responsabile del procedimento e devono essere preventivamente approvati dal Consiglio con apposita deliberazione che investa lo scopo, l'importo, le principali condizioni contrattuali ed il procedimento di affidamento da seguirsi. Per i medesimi affidamenti la stipulazione del contratto ad opera del Consigliere Tesoriere o, ove deliberato in tal senso dal Consiglio, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, è subordinata ad approvazione del Consiglio.

5. Fermi restando i limiti di oggetto previsti dal primo comma del successivo art. 3, per i lavori d'urgenza e di somma urgenza si applicano le norme degli artt. 175 e 176 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, ove occorra anche in deroga rispetto alle disposizioni del presente articolo.

Art. 3 – Lavori, forniture e servizi eseguibili in economia

1. I lavori eseguibili in economia sono esclusivamente quelli di manutenzione di opere o impianti e gli interventi non programmabili in materia di sicurezza.

2. Le forniture ed i servizi affidabili in economia con riguardo alle specifiche esigenze dell'Ordine sono esclusivamente quelle direttamente riconducibili alle seguenti categorie di beni e servizi:

- a) partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre;
- b) manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Ordine;
- c) acquisizione di servizi di consulenza, studi, ricerca, analisi, indagini e rilevazioni, traduzioni, interpretariato;

- d) acquisizione di servizi progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di lavori d'importo inferiore, per singolo incarico, a 100.000,00 euro;
- e) servizi di verifica e/o collaudo dei servizi e/o delle forniture anche mediante analisi di laboratorio;
- f) pubblicità di bandi di gara e di concorso, avvisi a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione;
- g) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, anche in forma multimediale;
- h) acquisizione di servizi di rilegatura di libri e pubblicazioni;
- g) lavori di stampa, tipografia, litografia, o realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva;
- i) acquisizione di servizi postali, di trasporto, spedizione, facchinaggio, traslochi, deposito e magazzino;
- j) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi o per rappresentanza;
- l) acquisto di cancelleria, toner, materiale fotografico e similari;
- m) acquisto e locazione di terminali, computer, stampanti, macchine fotocopiatrici e a stampa, attrezzature audio-video e materiale informatico di supporto apparati e servizi informatici mobili ed altre attrezzature d'ufficio, nonché loro manutenzione e riparazione;
- n) acquisto di attrezzature, strumenti, arredi e materiali di consumo;
- o) spese postali, telefoniche, telegrafiche, telematiche e di telecomunicazione in genere;
- p) spese per allacciamenti di energia elettrica e termica, di gas e spese per allacciamenti e consumo di acqua consumo;
- q) acquisizione del servizio di smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura;
- r) acquisto e noleggio di mezzi di trasporto nonché loro manutenzione, revisione, riparazione, custodia e rimessaggio; acquisto di parti di ricambio, accessori e materiali di consumo;
- s) acquisto, manutenzione, revisione e riparazione di apparecchi e strumenti antincendio e antifurto, provvista di dispositivi per la protezione e la sicurezza sul lavoro;
- t) acquisto di apparecchiature e materiali per la segnaletica;
- u) acquisto di vestiario di servizio nonché spese di lavatura, stiratura e riordino dei medesimi;
- v) spese per corsi di formazione, aggiornamento e addestramento del personale;
- w) acquisizione di servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, e servizi analoghi e acquisto del relativo materiale di consumo;
- x) acquisto di fiori, piante e prodotti e servizi per giardinaggio;
- y) acquisto di servizi di catering e/o di ristorazione in genere correlate e/o connesse alle spese di cui sopra;
- z) servizi e materiali per elezioni;
- aa) acquisizione di servizi di vigilanza, custodia e portierato.

3. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente

necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

4. Nei casi di:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale;

b) esecuzione in danno del contraente inadempiente;

c) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso,

il ricorso all'acquisizione in economia non può determinare il superamento dei limiti d'importo previsti dall'art. 1, comma 2.

5. Nei casi d'urgenza previsti dalla lett. d) del precedente comma 3, fermi i limiti d'importo di cui al comma 4, il ricorso all'acquisizione in economia è consentito nei limiti delle prestazioni strettamente occorrenti per scongiurare le situazioni di pericolo.

6. Nei casi previsti dalla lett. c) del precedente comma 3 la durata del contratto da affidarsi mediante acquisizione in economia non può superare i 6 mesi, naturali, consecutivi e continui, salvo il caso in cui sia necessario acquisire la progettazione delle prestazioni mediante ricorso a risorse esterne, nel qual caso tale durata non può, comunque, superare i 9 mesi.

Art. 4 – Ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa)

1. L'acquisizione in economia avviene, di norma, mediante utilizzazione del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) gestito dalla Consip.

2. Salvi i casi previsti dall'art. 2, comma 2, il Responsabile del procedimento espleta le funzioni di «punto istruttore» ai sensi delle vigenti norme in materia di MePa, mentre le funzioni di «punto ordinante» sono assunte dal Consigliere Tesoriere. Per i casi di impossibilità del Responsabile del procedimento previsti dall'art. 2, comma 1, si procede nei modi ivi indicati alla nomina del «punto istruttore».

3. Il Consigliere Tesoriere provvede, in sede di prima applicazione, avvalendosi dell'Ufficio Amministrazione, alla procedure di registrazione e/o abilitazione al MePa e, previa verifica degli atti contrattuali attualmente in essere, può avvalersi delle strutture di supporto informatico attualmente convenzionate con il Consiglio.

Art. 5 – Operatori economici da consultare per le acquisizioni in economia formati dal COA di Roma e/o ricorso al MePa

1. Il Consiglio sotto la supervisione del Consigliere Tesoriere provvederà alla predisposizione di uno o più elenchi nei quali iscrivere, su loro domanda, gli operatori economici dotati di determinati requisiti ed eventualmente suddivisi per categorie di qualificazione dei lavori, merceologiche e di servizi e/o per importi. I criteri di iscrizione, nonché i provvedimenti di cancellazione dai predetti elenchi in conformità all'art. 332, comma 2 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici sono soggetti a preventiva approvazione da parte del Consiglio su proposta del Consigliere Tesoriere, nonché in maniera alternativa il Consiglio potrà far ricorso al MePa.

2. Gli elenchi di cui al precedente comma 1 sono oggetto di avvisi pubblicati sul portale dell'Ordine, sono sempre aperti e sono aggiornati periodicamente con cadenza almeno annuale. Il Consiglio, il Consigliere Tesoriere o il Responsabile del procedimento in proprio possono procedere in qualsiasi momento, a campione o su segnalazione esterna, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai singoli operatori economici affidatari.

3. Il Consiglio promuove, anche attraverso la conclusione di specifici accordi con altri Ordini forensi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da altri Ordini forensi.

4. Per gli affidamenti di particolare complessità, come tali individuati dal Consiglio, è possibile procedere ad apposite e preventive indagini di mercato.

5. In sede di prima applicazione del presente Regolamento e fino alla creazione dei predetti elenchi accertata dal Consigliere Tesoriere, gli operatori economici da consultare per le acquisizioni in economia possono essere individuati autonomamente dal Responsabile del procedimento ed approvati dal Consigliere Tesoriere ai sensi dell'art. 2, comma 1, facendo applicazione dei canoni di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ferma in ogni caso di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nè possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti nei casi in cui: a) si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci ⁽¹⁾ o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico ⁽²⁾ persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ⁽²⁾, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in casi di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione del COA, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informativo di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informativo di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; ⁽¹¹⁾

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-bis. Le cause di esclusione previste) dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del Decreto-Legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene

che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'art. 43, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2, del Decreto-Legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art. 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di

candidati o concorrenti non stabiliti in Italia il COA chiede se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle Autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'Autorità Giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un Organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. Inoltre, i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi. Salvi i casi di cui all'art. 2, comma 2 ovvero di urgenza accertata dal Consigliere Tesoriere, la consultazione deve essere preceduta dalla pubblicazione, sul portale dell'Ordine, di apposito avviso di manifestazione di interesse contenente l'indicazione dell'oggetto della futura acquisizione, l'importo presunto, anche di massima e l'invito a manifestare per iscritto o a mezzo di posta elettronica certificata il proprio interesse alla consultazione entro un termine non inferiore a 10 giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso sul portale. In caso di prestazioni periodiche di servizi e successivamente alla scadenza dei relativi contratti, il precedente affidatario, salva verifica del mantenimento dei prescritti requisiti, è comunque invitato alla consultazione relativa all'affidamento delle prestazioni oggetto del precedente affidamento ancorchè oggetto di variazione.

Art. 6 – Progettazione delle prestazioni da acquisirsi in economia

1. Salvi i casi di cui all'art. 2, comma 2, tutte le acquisizioni in economia devono essere precedute dalla redazione di appositi elaborati progettuali. Per la definizione del contenuto e del livello di dettaglio degli elaborati progettuali relativi ai lavori si applicano le disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici e dal Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici. Per le forniture ed i servizi la progettazione deve comunque consistere in una relazione contenente la descrizione dell'oggetto e dello scopo delle prestazioni da acquisire, nel capitolato d'onere contenente gli elementi di dettaglio del contenuto della lettera d'invito per come descritto dall'art. 334, comma primo, lett. da a) ad e) e da i) ad n) del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici. Alla progettazione è allegato lo schema di contratto.

2. Sono fatte salve le norme in materia di sicurezza sul lavoro che prevedono a carico dell'Ordine

particolari adempimenti progettuali e/o documentali.

3. Ove possibile ed economicamente conveniente, gli affidamenti sono suddivisi in lotti funzionali.

Art. 7 – Criteri di aggiudicazione

1. Salvi casi acquisizioni che, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto e secondo motivata valutazione del Responsabile del procedimento da approvarsi ai sensi e nei modi previsti all'art. 2, impongono il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il criterio per la scelta della migliore offerta l'acquisizione in economia è quello del prezzo più basso con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse entro i limiti previsti, rispettivamente, per i lavori dall'art. 122, 9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86; in tal caso non si applica l'art. 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3. e per le forniture e i servizi. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7.

2. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

3. I bandi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e nell'albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo.

4. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:

a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici giorni;

b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni;

c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a dieci giorni;

d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'art. 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;

e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;

f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando

l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni.

5. Il Regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici. **6.** Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000,00 euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86; in tal caso non si applica l'art. 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3. del Codice dei contratti pubblici.

Salva diversa indicazione del Consiglio, la presidenza delle procedure di affidamento da affidarsi con il criterio del massimo ribasso è demandata al Responsabile del procedimento.

Nelle procedure da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è demandata ad un'apposita Commissione giudicatrice, composta da 3 (tre) Componenti compreso il Presidente, la cui nomina ed il cui operato si conformano alle pertinenti norme del Codice dei contratti pubblici e del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, scelta secondo il riparto di competenze di cui all'art. 2 fermo il divieto di coincidenza fisica del Presidente della commissione con il Responsabile del procedimento. Ferma la necessità che i componenti della commissione giudicatrice siano in prevalenza esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, laddove nell'ambito dei dipendenti dell'Ordine non si rinvenano specifiche professionalità adeguate, i Commissari diversi dal Presidente sono scelti, di norma, tra funzionari appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici. A tal fine il Consiglio promuove la stipula di convenzioni con Università, Enti di ricerca, Amministrazioni centrali e/o periferiche dello Stato ed altre amministrazioni aggiudicatrici al fine di garantire il reperimento di professionalità adeguate ed il contenimento dei costi. Nel caso in cui il ricorso ai funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici non risulti possibile si applicano le disposizioni previste dall'art. 84, commi 8 e 9 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 8 - Procedimento di affidamento

1. Salvi i casi di cui all'art. 2, comma 2, l'affidamento diretto è consentito, su richiesta motivata del Responsabile del procedimento, esclusivamente nei casi di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo.

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

- a) mancanza di offerte in una precedente procedura di affidamento e fermo il divieto di modifica in modo sostanziale delle condizioni iniziali del contratto;
- b) comprovate ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi;
- c) estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili ed inimitabili all'Ordine, non compatibile con il confronto fra più offerte;
- d) prodotti fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

e) consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'Ordine ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

f) forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

g) acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

h) lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale nè nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione dei lavori o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purchè aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tali lavori, nel rispetto delle seguenti condizioni:

h.1) tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti all'Ordine, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

h.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non superi il 50% dell'importo del contratto iniziale;

i) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati dall'Ordine all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale; in questa ipotesi la possibilità del ricorso all'affidamento diretto è consentito solo nei 3 anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere stata indicata negli atti relativi alla procedura di affidamento del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto ai fini del rispetto degli artt. 1 e 2.

3. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

4. In tutti gli altri casi, sempre salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, l'affidamento deve essere preceduto dal confronto tra più offerte e dall'invio, ad almeno 5 operatori economici selezionati ai sensi del presente Regolamento e sempre che se sussistano in tale numero soggetti idonei, di una lettera d'invito avente il contenuto minimo previsto all'art. 334 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici.

5. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 2 il Responsabile del procedimento provvede autonomamente all'individuazione degli operatori economici con i quali contrattare applicando i canoni di parità di trattamento e di rotazione. E' ammessa, secondo gli usi, la quantificazione a consuntivo delle prestazioni effettivamente espletate (es. spese di ristorazione, soggiorno, trasporto ecc.).

6. Per le cause di esclusione trova applicazione quanto disposto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, per semplicità, «Avcp») con la determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 – *BANDO-TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici.*

Art. 9 – Pubblicità delle operazioni di affidamento

1. Salvi i casi di ricorso al MePa, si espletano in seduta pubblica le operazioni di apertura dei plichi

contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti nonché quelle di apertura dei plichi contenenti le eventuali offerte relative al termine di esecuzione delle prestazioni e dei plichi contenenti le offerte economiche.

2. Le sedute pubbliche sono dirette dal Presidente della specifica procedura in termini tali da assicurare il decoro e l'ordinato svolgimento delle sedute stesse, nonché l'imparzialità del seggio di gara. A tal fine il Presidente può impartire tutte le istruzioni occorrenti ivi compresi il divieto di utilizzazione, da parte dei soggetti ammessi ad assistere alle operazioni, di apparecchi elettronici e l'allontanamento di coloro che con il loro comportamento ne turbano l'espletamento.

3. I risultati delle procedure di affidamento sono resi pubblici mediante pubblicazione sul portale dell'Ordine.

4. Al fine di assicurare la riservatezza delle procedure e la par condicio tra gli operatori economici, ed in applicazione dell'art. 13 del Codice dei contratti pubblici, in sede di pubblicazione dei verbali delle adunanze del Consiglio il Consigliere Segretario o un suo sostituto provvedono per lo stralcio dei contenuti delle deliberazioni relative alle procedure di affidamento e fino all'approvazione dell'aggiudicazione definitiva delle stesse.

Art. 10 – Ulteriori adempimenti dell'Ufficio Amministrazione

1. Sono demandati all'Ufficio Amministrazione, sotto la responsabilità del suo dirigente apicale ed il controllo a consuntivo del Consigliere Tesoriere, tutti gli altri adempimenti previsti da leggi, atti aventi forza di legge e regolamenti in materia di acquisizioni in economia ivi compresi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

a) le comunicazioni previste dal Codice dei contratti pubblici;

b) gli adempimenti verso l'Avcp ivi compresi quelli correlati e/o connessi alla contribuzione a favore della stessa Avcp;

c) gli adempimenti correlati e connessi alle norme in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Art. 11 – Entrata in vigore disciplina transitoria

1. Le presenti norme provvisorie trovano applicazione a tutte le procedure di affidamento in economia avviate successivamente alla data della sua approvazione da parte del Consiglio ed alle fasi ancora da espletarsi dei procedimenti di affidamento in corso alla stessa data.

Il Consigliere Tesoriere chiede al Consiglio di approvare il Regolamento così come predisposto ed in caso di accoglimento chiede che, da subito, lo stesso trovi applicazione per tutte le procedure di affidamento in economia avviate successivamente alla data odierna con la richiesta della pubblicazione del ridetto sul sito istituzionale

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente riferisce sugli inviti pervenuti al Consiglio relativi a convegni, seminari, conferenze, corsi, ecc.

- invito pervenuto in data 29 novembre 2012 dalla F.B.E., a partecipare alla celebrazione della festività di Sant Raimon de Penyafort 2013, che si svolgerà dal 14 al 16 febbraio 2013 a Barcellona.

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza.

- invito pervenuto in data 7 dicembre 2012 dalla IDP European Consultants, in collaborazione con l'Ufficio di Bruxelles dell'Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane, a partecipare alla trentaseiesima Edizione del Masterclass in Finanziamenti Europei e Europrogettazione, che si svolgerà dal 26 febbraio al 1° marzo 2013 a Bruxelles.

Il Consiglio prende atto.

- invito pervenuto in data 5 e 12 dicembre 2012 dall'Ordre National des Avocats de Tunisie, a partecipare alla "Ceremonie Solennelle d'Ouverture de la Conference du stage pour l'Annee Judiciaire 2012/2013", che si svolgerà l'11 gennaio 2013 presso il Palais Presidentiel, Charthage.

Il Consiglio prende atto.

- invito pervenuto in data 14 dicembre 2012 dal Conseil National des Barreaux, a partecipare alla nona "Etats Generaux du Droit de la Famille", che si svolgerà il 24 e il 25 gennaio 2013 a Parigi.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente e il Consigliere Galletti riferiscono al Consiglio in ordine alla comunicazione ricevuta dal Prof. Avv. Angelo Clarizia circa l'avvenuto rigetto, da parte del Tribunale Amministrativo Regionale capitolino con sentenza n. 10016/12 depositata il 30 novembre 2012, del ricorso avverso il provvedimento di limitazione dell'orario di apertura degli Uffici e Cancellerie del Tribunale Ordinario di Roma, a decorrere dal 26 settembre 2012 e, alla luce del rilievo assoluto della questione per l'Avvocatura romana, ritengono di proporre al Consiglio di incaricare il medesimo professionista a interporre tempestivo appello al Consiglio di Stato.

Il Consiglio delibera di proporre appello e nomina quale difensore l'Avv. Angelo Clarizia, con studio a Roma in Via Principessa Clotilde n. 2. Autorizza il Presidente a conferire la nomina e ad eleggere domicilio presso il predetto difensore.

– Il Presidente riferisce al Consiglio in ordine alla comunicazione ricevuta dal Presidente del Consiglio di Stato, Dott. Pasquale De Lise, con la quale il medesimo ringrazia il Consiglio per il riconoscimento conferitogli e si felicita per l'ottima riuscita della prestigiosa e solenne Cerimonia svoltasi il 15 dicembre scorso nell'Aula Avvocati dell'Ordine, durante la quale, come ogni anno, sono stati premiati gli Avvocati che abbiano compiuto 50 e 60 anni di professione, i Magistrati collocati a riposo, i vincitori della Conferenza dei Giovani Avvocati e i migliori cinque praticanti avvocati della Scuola Forense.

Il Consiglio si dichiara onorato per la missiva ricevuta e, soprattutto, per l'attenzione e il compiacimento che il Presidente De Lise ha rivolto alla Cerimonia, che, nella sua unicità in Europa, associa ogni anno nel solenne clima dell'Aula consiliare del Palazzo di Giustizia la consegna da parte dell'Ordine del premio alla carriera per l'impegno e la passione con cui gli avvocati e i magistrati hanno svolto la loro professione e la premiazione dei giovani più meritevoli che si stanno avviando alla professione forense.

– Il Presidente riferisce di avere sottoscritto in data 19 dicembre 2012, in ossequio alla relativa delibera del 13 dicembre 2012, il Protocollo d'intesa con il Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate, per incentivare le procedure di reclamo e mediazione, introdotte dall'art. 17-bis del Decreto

Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, nelle controversie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti dell'Agenzia delle Entrate, quale rimedio da esperire in via preliminare ogni qualvolta si intenda presentare un ricorso, pena l'inammissibilità dello stesso.

Inoltre, informa il Consiglio che analoga iniziativa sarà portata avanti, per il tramite dell'Ordine, tra l'Agenzia delle Entrate e l'Unione Nazionale Camera Avvocati Tributaristi (U.N.C.A.T.), il cui Presidente, Avv. Livia Salvini, e il cui Segretario, Avv. Bruno Lo Giudice, hanno chiesto al Presidente di attivarsi in tal senso.

Il Consiglio prende atto e dispone di pubblicare il Protocollo sul sito web istituzionale e di darne notizia tramite email.

– Il Presidente comunica che il giorno 17 dicembre 2012 si è svolta nell'Aula Avvocati la prevista Tavola rotonda con il giornalista, Dott. Bruno Vespa, che ha costituito un significativo segno di distensione e di miglioramento dei rapporti tra i mass-media e l'Avvocatura. Hanno preso parte al dibattito, introdotto dal Presidente e coordinato dal Consigliere Segretario, i Presidenti degli Ordini: Avv. Francesco Caia (Napoli); Avv. Francesco Greco (Palermo); Avv. Ettore Atzori (Cagliari); Avv. Emanuele Prati (Forlì e Cesena); Avv. Demetrio Rivellino (Campobasso).

Il notevole successo dell'iniziativa, che ha costituito un inedito confronto tra l'Avvocatura e questo noto esponente del mondo dell'informazione, è testimoniato dalla presenza di ben 274 avvocati, che hanno compostamente assistito all'interessante dibattito.

In tale occasione è stato anche proiettato il filmato intitolato "Una giornata con il tuo avvocato – miti e realtà"- realizzato dal responsabile della comunicazione dell'Ordine con l'utilizzazione delle riprese video effettuate dalla società Uni.Riz.

Il Presidente ringrazia la predetta società per avere svolto tale attività, così come quella di video-registrazione dell'intero evento, a titolo completamente gratuito.

Il Consiglio prende atto e si associa.

– Il Presidente comunica di avere sottoscritto in data 18 dicembre 2012 con il Presidente dell'Ufficio del Giudice Tutelare di Roma, Dott. Mario Ciancio, in esecuzione della delibera consiliare del 27 novembre u.s., il Protocollo d'intesa per la formazione dell'elenco di avvocati che intendono svolgere la funzione di tutore e amministratore di sostegno.

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Santini a predisporre l'attuazione pratica e a riferire in Consiglio per le ulteriori determinazioni.

– Il Presidente comunica al Consiglio che lunedì 17 dicembre 2012 le Unioni Distrettuali di tutta Italia, ivi compresa quella del Lazio, di concerto con i Presidenti dei rispettivi Consigli dell'Ordine, consultati telefonicamente nelle giornate di sabato 15 dicembre e di domenica 16 dicembre, sono tempestivamente intervenuti con i componenti della V Commissione permanente del Senato che stava per esaminare due emendamenti alla legge di stabilità che intendevano reintrodurre la mediazione obbligatoria, dichiarata incostituzionale dalla Consulta. L'intervento ha avuto esito favorevole e predetti emendamenti sono stati dichiarati inammissibili.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente comunica che, a seguito di una intensa attività di consultazione e di numerosi

incontri, è stato definito un Protocollo di Intesa con l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P.), come da allegato (all. n. 1), nella formulazione che è stata approvata, per quanto di sua competenza, dall'Autorità medesima nella seduta del 28 novembre 2012.

Nel Protocollo, che è il primo che una Authority abbia mai concluso con un Ordine professionale, è stata formalmente valorizzata la funzione rappresentativa dell'Ordine nella gestione degli interessi di settore, con riconoscimento della rilevanza della costante attività di supporto e diffusione delle informazioni concernenti la professione, ivi compresa la normativa inerente gli appalti pubblici a favore dei propri iscritti.

Si è inoltre valutato, da parte della P.A. interessata, il necessario profilo della concretezza da attribuire alla funzione di vigilanza e regolazione dell'AVCP, per la quale sono necessari collegamenti attivi ed intensi con tutti i soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, intervengono nel mercato dei contratti pubblici, e tra questi l'Ordine degli Avvocati di Roma.

Sulla base di dette premesse e finalità, al fine di un migliore perseguimento delle funzioni medesime a vantaggio della trasparenza dell'azione amministrativa, nonché del rispetto dei principi di legalità, economicità, efficacia, tempestività, accessibilità totale, correttezza, libera concorrenza e parità di trattamento, si è definito un Protocollo di Intesa tendente ad instaurare un rapporto di collaborazione reciproca e continuativa sulle tematiche di comune interesse.

Il Protocollo prevede la promozione di attività di ricerca e azioni per il monitoraggio del mercato, della performance, della qualità e della trasparenza nei settori di comune interesse; l'individuazione di strumenti di collaborazione e azione comune, nonché l'attivazione di sinergie nello svolgimento delle rispettive funzioni e nella realizzazione di servizi in comune, con il fine di ridurre gli oneri amministrativi e accrescere l'efficienza complessiva dell'azione amministrativa.

Per quanto attiene l'attuazione del Protocollo, si è previsto l'impegno reciproco a mettere in atto ogni azione utile alla realizzazione degli impegni assunti nel presente Protocollo anche attraverso incontri, riunioni congiunte e la stipula di specifiche convenzioni operative, come meglio indicato nel documento in allegato.

Il Consiglio approva e delega il Presidente a sottoscrivere il Protocollo d'intesa. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente comunica che in data 10 gennaio 2013, dalle ore 12.30 alle ore 14.30, ha organizzato, unitamente al Gruppo Informatico, presso l'Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, il convegno dal titolo "I servizi telematici per gli avvocati: punto di accesso – piattaforma formazione".

Il Presidente riferisce che farà lui stesso l'indirizzo di saluto e che relazioneranno gli Avv.ti Guglielmo Lomanno e Antonio Labate, componenti del Gruppo Informatico, nonché il Sig. Francesco Zizza della società Lextel SpA.

La partecipazione all'evento riconoscerà agli avvocati partecipanti 2 crediti formativi.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente comunica che in data 16 gennaio 2013, dalle ore 12.30 alle ore 15.30, ha organizzato, unitamente al Gruppo Informatico, presso l'Aula Unità d'Italia della Corte d'Appello di Roma, il convegno dal titolo "Il Processo telematico in Corte di Appello ed il pagamento telematico delle spese di Giustizia".

Il Presidente riferisce che farà lui stesso l'indirizzo di saluto, subito dopo il Presidente della Corte d'Appello di Roma, Dott. Giorgio Santacroce, e che relazioneranno il Direttore D.G.S.I.A., Dott.ssa Daniela Intravaia, il Dirigente Amministrativo della Corte d'Appello di Roma, Dott.ssa Maria Maddalena, il Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Roma, Dott. Sergio Brescia, e l'Avv. Guglielmo Lomanno, Componente del Gruppo Informatico.

L'Avv. Antonio Labate, Componente del Gruppo Informatico, invece, sarà il moderatore della Tavola Rotonda sui pagamenti telematici delle spese di Giustizia.

La partecipazione all'evento riconoscerà agli avvocati partecipanti 3 crediti formativi.

Il Consiglio prende atto.

Audizione Avv. (omissis) – per morosità

- Il Consigliere Tesoriere riferisce che la convocazione dell'Avv. (omissis) è inerente alla morosità contestatale e alla dichiarazione contenuta nella missiva del 22 novembre 2012, inviata dalla medesima all'Ordine.

L'Avv. (omissis) dichiara di aver effettuato il pagamento di tutte le quattro annualità arretrate tramite bonifico bancario; che il disguido del mancato pagamento è dipeso dalla mancata ricezione dei solleciti.

L'Avv. (omissis) si scusa con il Consiglio per le affermazioni contenute nella lettera, frutto di un momento di nervosismo e agitazione: "Non volevo offendere ... ed erano affermazioni dettate solo da un momento di rabbia".

L'avv. (omissis) dichiara che il proprio studio è sito a Roma in (omissis).

Il Consiglio prende atto.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione dei Consiglieri Cerè e Scialla vengono ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Mazzoni comunica che l'Ufficio Iscrizioni ritiene necessaria la convocazione di un'adunanza del Consiglio nei giorni antecedenti alla fine dell'anno per provvedere alle istanze di cancellazione, eventualmente depositate in tale periodo.

Al riguardo si evidenzia che negli anni precedenti ciò è sempre avvenuto, anche al fine di evitare ai colleghi interessati l'obbligo del pagamento del contributo alla Cassa Forense e all'Ordine.

Il Consiglio fissa l'adunanza al 28 dicembre 2012 alle ore 9.30, con all'ordine del giorno il solo punto relativo alle iscrizioni.

- I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi, vista l'istanza pervenuta in data 27 novembre 2012 da parte del Collega Nicolò Schillaci, relativa alla richiesta di contributo per il 40° "Campionato Iustitia" di calcio, comunicano di aver già incontrato i Dirigenti delle squadre partecipanti, i quali hanno chiesto

di poter svolgere il torneo sotto l'egida dell'Ordine degli Avvocati di Roma e di un contributo alle spese di partecipazione di euro 750,00 per squadra, per un totale di euro 8.250,00, oltre euro 2.000,00 per l'organizzazione, determinando la complessiva somma di euro 10.250,00.

I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi, in considerazione dell'elevato numero di Colleghi partecipanti al torneo, ai quali è stato rivolto l'invito a un comportamento ai massimi livelli di lealtà e correttezza, ritengono opportuno che il torneo si svolga sotto l'egida dell'Ordine e che il contributo venga corrisposto in due tranches di euro 5.125,00 (4.125,00 più 1.000,00) di cui la prima immediatamente, e la seconda nel mese di marzo 2013, con esortazione ai responsabili delle squadre di relazionare circa il regolare svolgimento del torneo.

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Nicodemi comunica che il giorno 3 dicembre 2012, alle ore 12.30, in Via Attilio Regolo 12/D, si è svolta la riunione del Progetto Mediazione, con la partecipazione di oltre 21 Colleghi.

Le tematiche affrontate hanno riguardato la diminuzione delle istanze di mediazione, la rimodulazione del personale, il pagamento dei rimborsi e il recupero crediti. L'attuale situazione di cambiamento, creatasi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, ha determinato un particolare interesse, per i 650 Colleghi Mediatori, all'attività dell'Organismo e al rapporto con l'attuale Consiglio dell'Ordine.

Il Consigliere Nicodemi chiede, pertanto, che il Consiglio confermi la disponibilità a iniziative tese a rafforzare il lavoro dell'Organismo.

Il Consiglio ribadisce la propria intenzione di rafforzare il lavoro dell'Organismo di Mediazione.

– Il Consigliere Galletti rappresenta che è pervenuta all'Ordine, in data 27 novembre 2012, l'istanza dell'Avv. Dario Bottura, Coordinatore del Settore Appalti dell'Avvocatura centrale INPS - gestione ex INPDAP- con la quale è stato chiesto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 co. 8 del vigente Regolamento della formazione continua (così come modificato e integrato nell'adunanza del 17 maggio 2012), della possibilità di avvalersi della qualifica di "esperto in" nella materia relativa al "Diritto dei Contratti Pubblici".

Il Consigliere Galletti esprime il proprio parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti previsti così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata istanza.

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Galletti rappresenta che è pervenuta all'Ordine, in data 6 dicembre 2012, l'istanza dell'Avv. Monica Poggioli, con la quale è stato chiesto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 co. 8 del vigente Regolamento della formazione continua (così come modificato e integrato nell'adunanza del 17 maggio 2012), della possibilità di avvalersi della qualifica di "esperto in" nella materia relativa al "Diritto di Famiglia e dei Minori".

Il Consigliere Galletti esprime il proprio parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata istanza.

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Galletti rappresenta che è pervenuta all’Ordine, in data 11 dicembre 2012, l’istanza dell’Avv. Rossella Minio, con la quale è stato chiesto il riconoscimento, ai sensi dell’art. 3 co. 8 del vigente Regolamento della formazione continua (così come modificato e integrato nell’adunanza del 17 maggio 2012), della possibilità di avvalersi della qualifica di "esperto in" nella materia relativa al "Diritto di Famiglia e dei Minori".

Il Consigliere Galletti esprime il proprio parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata istanza.

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Galletti esprime la propria solidarietà all’On. Marco Pannella e la massima vicinanza per l’iniziativa intrapresa, riconoscendo il suo grande coraggio di consumarsi (letteralmente) per gli ultimi tra gli ultimi che sono inutilmente reclusi nelle carceri italiane.

Il Consiglio, al di là del merito delle soluzioni prospettate, esprime solidarietà all’On. Marco Pannella.

– Il Consigliere Galletti rappresenta di avere presenziato martedì u.s. all’ultimo Seminario di formazione e aggiornamento professionale relativo al corso sul Diritto Fallimentare, coordinato per conto del Consiglio dal Prof. Avv. Antonio Caiafa e di avere ivi rilasciato gli attestati di frequenza ai colleghi i quali hanno manifestato entusiasmo per la lodevole iniziativa culturale e formativa.

Il Consigliere Galletti intende, dunque, ringraziare il Prof. Avv. Caiafa per l’impegno profuso e l’abnegazione al servizio dell’Istituzione.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Galletti rappresenta di avere indirizzato ai Componenti dell’Assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, in previsione dell’elezione del futuro Presidente, il seguente messaggio, preventivamente condiviso col Presidente:

"APPUNTI PER UN PROGRAMMA CONDIVISO: L’O.U.A. DEL FUTURO

Di seguito riporto i punti salienti di un’innovativa Presidenza nell’interesse dell’Avvocatura italiana che merita una rappresentanza politica autorevole e non autoreferenziale.

La rappresentanza politica non è quella che è scritta nell’atto costitutivo o nello statuto, ma quella che è percepita e riconosciuta dall’esterno (in primis, in sede politica nella scelta dell’interlocutore rappresentativo della categoria).

L’O.U.A. non può restare equidistante tra C.N.F. (un giudice speciale già oggi con poteri amministrativi straripanti e che diventerà addirittura ipertrofico se passerà la legge di riforma professionale) e Ordini (che, con la manifestazione romana, hanno dimostrato di potere rivendicare ed essersi guadagnati una rappresentatività anche politica, oltre che territoriale, e difficilmente arretreranno sul punto).

Il rischio per l’O.U.A. sarà, quindi, quello di essere “schiacciato” (in termini di rappresentatività effettiva) da entrambi: dal C.N.F. (che già oggi mal digerisce la condivisione della rappresentanza istituzionale propria con quella politica dell’O.U.A.) e dagli Ordini (che smetteranno di finanziare un soggetto politico che, perso il carisma di Maurizio de Tilla, risponde solo a sé stesso e non li rappresenta).

L'O.U.A., invece, deve essere il “volano” politico che affianca, e a volte precede, gli Ordini nella rappresentatività democratica dell'Avvocatura, avvalendosi del costante e prezioso contributo dell'associazionismo forense dai ranghi del quale, peraltro, spesso provengono i c.d. quadri dirigenti.

*La divisione delle responsabilità all'interno dell'Assemblea e della Giunta non può avvenire col bilancino sulla base di criteri di mero riparto geografico e territoriale, bensì sulla **rappresentatività** e sulla **credibilità acquisita, soprattutto nei Fori d'appartenenza dei singoli delegati (misurata in termini di consenso raccolto e di attività in concreto posta in essere). I più meritevoli devono ricoprire posti di responsabilità** e questi criteri devono essere seguiti sempre per ogni futura decisione.*

*Se la legge professionale sarà approvata, come richiesto a maggioranza dall'ultimo Congresso, occorrerà **vigilare** affinché gli undici regolamenti che scriverà il C.N.F. non penalizzino gli avvocati (magari quelli delle fasce più fragili), gli Ordini, le associazioni e l'O.U.A.*

*Se la legge professionale non sarà approvata, occorre **riscrivere**, d'intesa con gli Ordini e le Associazioni, una nuova legge **ovvero** instare per l'introduzione nell'impianto della legislazione vigente di **poche, ma significative modifiche** che ci mantengano al passo con i tempi.*

Peraltro, ma l'ultima O.U.A. su questo non è stata seconda a nessuno (v. media-conciliazione, geografia giudiziaria), sarà necessario continuare a porsi quale ultimo presidio e baluardo nei confronti di prossimi e prevedibili atti d'arroganza di Governo e Parlamento nei confronti degli avvocati e, dunque, dei cittadini assistiti.

Sono sicuro che tutti i delegati e i candidati condivideranno questa impostazione che appare l'unica realistica per assicurare la sopravvivenza e l'importante ruolo dell'O.U.A e garantirne appieno e nei fatti la rappresentatività nei confronti della politica".

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Santini, riferisce che, in relazione al corso per la formazione dei curatori speciali del minore, approvato dal Consiglio dell'Ordine, necessita di utilizzare una Sala (con capienza di almeno 150 posti) per 13 lezioni (della durata di 3 ore ciascuna), tra febbraio e maggio 2013.

Il Consigliere Santini chiede, pertanto, di poter utilizzare e prenotare il Teatro dell'Angelo per le seguenti date 12, 19 e 26 febbraio 2013; 12, 19 e 26 marzo 2013; 9, 16 e 23 aprile 2013; 14, 21 e 28 maggio 2013.

Il Consiglio approva.

Approvazione del verbale n. 43 dell'adunanza del 13 dicembre 2012

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale n. 43 dell'adunanza del 13 dicembre 2012.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 39)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 2)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 35)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2)

(omissis)

Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n. 2)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 3)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 13)

(omissis)

Abilitazioni (n. 16)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 2)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 17)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 1)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 3)

(omissis)

Rinuncia al nulla-osta per trasferimento di praticanti avvocati (n. 1)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 19 dicembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.I.G.E. - Associazione Italiana Giuristi Europei del convegno a titolo gratuito "I diritti di famiglia dell'immigrato" Profili normativi e giurisprudenziali", che si svolgerà il 18 gennaio 2013, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 14 dicembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'AR Net S.r.l. del convegno a titolo gratuito "Nuovi modelli organizzativi per la professione legale", che si svolgerà l'11 gennaio 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 18 dicembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Codacons - Cordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori del convegno a titolo gratuito "L'informatica a servizio degli avvocati nell'organizzazione delle azioni collettive", che si è svolto il 19 dicembre 2012, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 18 dicembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università Unitelma Sapienza del convegno a titolo gratuito "Tutela del concepito e diritto a non nascere", che si svolgerà il 22 febbraio 2013, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 18 dicembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università Unitelma Sapienza del convegno a titolo gratuito "Persone giuridiche private con funzioni pubbliche", che si svolgerà il 22 marzo 2013, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 18 dicembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università Unitelma Sapienza del convegno a titolo gratuito "Il risarcimento del danno "catastrofale", che si svolgerà il 19 aprile 2013, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 18 dicembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università Unitelma Sapienza del convegno a titolo gratuito "Nuove prospettive dell'incapacità della persona", che si svolgerà il 24 maggio 2013, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 18 dicembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università Unitelma Sapienza del convegno a titolo gratuito "Il riconoscimento della personalità giuridica", che si svolgerà il 14 giugno 2013, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 18 dicembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università Unitelma Sapienza del convegno a titolo gratuito "La tutela del nome", che si svolgerà il 12 luglio 2013, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 18 dicembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università Unitelma Sapienza del convegno a titolo gratuito "La tutela della persona dinanzi al fisco: la difesa contro le pretese fiscali, gli istituti deflattivi del contenzioso tributario, il reclamo e la mediazione tributaria", che si svolgerà il 27 settembre 2013, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 18 dicembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università Unitelma Sapienza del convegno a titolo gratuito "Il danno all'immagine delle persone giuridiche", che si svolgerà il 18 ottobre 2013, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 18 dicembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università Unitelma Sapienza del convegno a titolo gratuito "La nullità degli atti amministrativi lesivi dei diritti della persona", che si svolgerà il 15 novembre 2013, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 18 dicembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università Unitelma Sapienza del convegno a titolo gratuito "Persona, responsabilità e previdenza nelle professioni intellettuali", che si svolgerà il 20 dicembre 2013, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 17 dicembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Medichini Clodio S.r.l. del "Corso specialistico in diritto penale d'impresa", che si svolgerà dal 5 aprile al 25 ottobre 2013, per 20 lezioni, della durata complessiva di 40 ore.

Il Consiglio
(omissis)

delibera
di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il corso suindicato.

- In data 14 dicembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Promo P.A. Fondazione del “Corso intensivo di preparazione al concorso per l’accesso alla carriera prefettizia”, che si svolgerà dall’11 gennaio 2013 al 16 marzo 2013, della durata complessiva di 88 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il corso suindicato.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell’adunanza sono stati espressi i 18 pareri su note di onorari:

(omissis)